DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

# Art. 9

## Adeguamento della normativa regionale

Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali ivi stabiliti.

Versione in vigore dal 17 luglio 1994, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disciplina della proroga degli organi amministrativi |
| Estremi | Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1994 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-degli-organi-amministrativi-293-1994/art-9-adeguamento-della-normativa-regionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it